

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1877

segreto su questo progetto di legge, se la Camera lo stima, a fine di guadagnar tempo, passeremo alla discussione degli altri due progetti che sono iscritti ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno. (*Segni di assenso*)

Il primo è quello relativo ai conflitti di attribuzione ovvero ai regolamenti di competenza fra le autorità giudiziarie e le amministrative.

Se ne darà lettura.

(*Il segretario Quartieri dà lettura del progetto di legge.*)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANTELLINI, relatore. Prima che sia dichiarata chiusa una discussione che accenna a non cominciare, permettete, signori, al relatore qualche spiegazione, una dichiarazione ed un plaudente saluto.

Le spiegazioni si riferiscono alla legge nelle parti nelle quali ritorna corretta dopo la votazione del Senato. Il Senato cominciò dal correggere della legge la rubrica, e bandì da questa e dai due primi articoli la parola *conflitti* per sostituirvi l'altra di regolamento di *competenza*; e fece benissimo. Impeccchè o si ha una questione nella quale si contrasta chi sia il giudice, per esempio, se la Corte dei conti o una Corte di appello, ed è questione di regolamento di competenza. Se invece si ha una questione nella quale il giudice non è in contrasto, e solamente si tratta di vedere se l'azione sia proponibile, se l'attore che comparisce in giudizio ha veste per comparirvi, se può convenire chi da lui è convenuto, la questione diventa di merito, appunto perchè invece del *giudice* entra in questione l'*azione*; e non siavi e non possa esservi causa da restare senza giudice. A questo conduceva il sistema del conflitto, e che noi vogliamo abolito. Nel sistema del conflitto pur troppo noi avevamo cause lasciate senza giudice, nè dell'ordine amministrativo, nè dell'ordine giudiziario.

Il Senato ha fatta un'altra correzione; ha colmato una lacuna. Erano tre le ipotesi. La prima, che si ricorra direttamente alla Cassazione per chiedere il regolamento della competenza; la seconda ipotesi, che l'eccezione d'incompetenza si deduca in prima istanza, in appello, e poi si denunci in Cassazione la sentenza che l'abbia definita. La terza, che l'eccezione della incompetenza non sia stata dedotta, nè per modo di regolamento di competenza, nè come eccezione ordinaria, ma che non di meno la sentenza emanata in una data causa venga denunciata per nulla, perchè emanata da un giudice che si sostenga senza competenza ad emanarla.

Or bene, il progetto votato dalla Camera contemplava due delle tre ipotesi, la prima e la terza,

non la seconda; ed ha fatto bene il Senato, anche in questa seconda ipotesi, a decretare che la decisione sia portata in Corte suprema di cassazione di Roma, e che vi sia definita in sezioni riunite; siccome è riservata la giurisdizione alla Cassazione di Roma, e nelle stesse forme per conoscere della competenza dedotta negli altri due sistemi.

La questione era la stessa, erano gli stessi i criteri, gli stessi effetti si volevano conseguire, e in tutte e tre le ipotesi ricorre uguale il bisogno di mantenere, in materia così importante, che attiene alle attribuzioni delle due autorità, giudiziaria ed amministrativa, uniformità di principii, uniformità di conclusioni nella giurisprudenza. E fin qui le correzioni sono felici.

Si passa dopo ciò in un terreno sul quale si può discutere se il progetto ne sia risultato migliorato oppure no.

Si aggiunse che portata in Corte suprema di cassazione una causa con un ricorso che oltre al mezzo di annullamento per incompetenza, aggiunga altri mezzi di annullamento, la Cassazione di Roma si debba limitare a giudicare della questione d'incompetenza e rinviare alla Cassazione competente per ragione di territorio, puta a Napoli, a Torino, a Firenze, il giudicare sugli altri mezzi di annullamento.

Ora, alla Giunta almeno, non pare che questa fosse o sia la cosa la più corretta, e secondo le migliori regole che governano la competenza per ragione di connessità di materia. Ma c'è di peggio, che noi defatighiamo il povero litigante il quale per avere definita la sua questione, che rimane sempre la sua causa e non altra, si trova costretto a peregrinare di Cassazione in Cassazione.

Un'altra correzione molto discutibile si è portata all'articolo 4 della legge. Quell'articolo 4 risultò votato dalla Camera dei deputati, e per due volte votato, con questa dizione: « La decisione del conflitto è determinata dall'oggetto della domanda, non dalla pertinenza del diritto o dalla proponibilità della azione. » Ci si è fatto scivolare che ciò avvenga *quando prosegua il giudizio*, quasi ch'è se il giudizio non prosegua si possano cambiare i criteri della soluzione, quasi ch'è dove il giudizio non prosegua muti o abbia potuto mutare il soggetto della domanda.

La Giunta si è tuttavia domandata, se per queste che alla Giunta sono parse mende o correzioni che non correggono, quando pure non rendano meno felice il concetto espresso con la formula votata dalla Camera: si aveva buona ragione per venire alla Camera a proporre che questi due articoli vi sieno di nuovo emendati, con rimandare dopo una